



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO Commercio, Industria, Artigianato

Numero 45 Settoriale del 28/04/2026

Numero 359 Reg. Generale del 28/04/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 61 DEL 17/03/2017 “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N°7 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE. INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO E ATTI CONSEGUENTI.” – REVOKA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/1990, DELLA PROCEDURA CONCURSUALE

L'anno 2026 il giorno 28 del mese di APRILE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO - Servizio Commercio, Industria, Artigianato:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che

- con delibera C.C. n. 24 del 06/07/2016 è stato approvato il *“Nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Noleggio Veicoli con Conducente”*;
- con delibera C.C. n. 53 del 27/12/2016 è stato modificato e riapprovato il *“Nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Noleggio Veicoli con Conducente”*;
- a seguito della modifica ed approvazione del nuovo regolamento è stato indetto bando di concorso pubblico con determinazione n. 61 del 17/03/2017 per l'assegnazione di n. 7 autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente.

Dato atto che

- la normativa nazionale di settore è stata interessata da una profonda modifica per effetto del D.L. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, il cui art. 10 bis , comma 3 prevede testualmente: *“Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro Elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozze e natante”*;
- l'art. 10 bis, comma 6, del predetto decreto ha prescritto ancora: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente effettuato con autovetture, motocarrozze natante”*;
- con decreto del MIT n. 4 del 19/02/2020, rubricato “Registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti” sono state definite le specifiche tecniche del registro di cui trattasi e la data di operatività del registro fissata al 02/03/2020;
- con successivo decreto n. 86 del 20 febbraio 2020, lo stesso MIT ha disposto che l'efficacia del precedente decreto e l'adempimento degli obblighi da esso previsti decorressero dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 10-bis, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, cioè del provvedimento ministeriale che avrebbe dovuto determinare le specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico;

- quest'ultimo decreto, per oltre quattro anni non è stato mai varato dal Ministero competente, causando conseguentemente l'impossibilità per i Comuni di indire nuovi bandi per il rilascio di ulteriori autorizzazioni per NCC;
- con decreto del MIT n. 203/2024 è stato finalmente istituito il RENT, entrato in vigore dopo una serie di rinvii in data 01/04/2025, rimuovendo di fatto (anche sulla scorta di una serie di pronunce della Corte Costituzionale e della magistratura amministrativa) il blocco in capo ai Comuni di poter indire procedure di evidenza pubblica per il rilascio di nuove licenze, previo adeguamento dei relativi regolamenti comunali in materia.

Preso atto che

- allo stato attuale, per la procedura concorsuale indetta con determina 61 del 17/03/2017, è stata nominata la Commissione esaminatrice che si è riunita per la valutazione delle domande pervenute;
- non è stata approvata alcuna graduatoria, né provvisoria né definitiva e non sono stati adottati provvedimenti di assegnazione delle autorizzazioni, pertanto le posizioni dei partecipanti risultano limitate alla sola presentazione della domanda non essendosi determinati effetti giuridici definitivi o situazioni consolidate.

Considerato che appare opportuno, per le motivazioni evidenziate, procedere alla revoca in autotutela del bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 7 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente come previsto dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990

Considerato altresì che il presente atto di revoca si rende necessario proprio in virtù del mutamento della situazione normativa che ha introdotto novità tali per cui il bando in oggetto non risulta attualmente coerente con l'assetto legislativo nazionale e viene in rilievo l'onere di una nuova valutazione dell'interesse pubblico in linea con le vigenti prescrizioni

Ritenuto che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la PA ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da perseguire ed autorizza anche il riesame degli stessi, così come stabilito dall'art. 97 della Costituzione

Richiamata la consolidata giurisprudenza che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della PA da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato

Dato atto che la revoca del provvedimento può essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

Visto il "Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di NCC – Noleggio con conducente fino a 9 posti, superiore a 9 posti (Autobus), autoambulanza" la cui approvazione, con Deliberazione del C.C. n. 5 del 26/02/2026, si è resa necessaria alla luce dei numerosi interventi normativi succedutisi e a seguito dell'eliminazione del blocco in capo ai Comuni di poter indire procedure di evidenza pubblica per il rilascio di nuove licenze

Visto altresì l'art. 11 del bando di concorso del 17/03/2017 che recita *"Il Comune di Veglie si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente bando, prorogare il termine di scadenza del bando, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, revocare la procedura ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell'interesse del Comune per legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto."*

Visti

la Legge n. 21/1992

la Legge n. 12/2019
il D.lgs. n. 267/2000
la Legge n. 241/1990

Il Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di Noleggio con conducente approvato
con Deliberazione del C.C. n. 5 del 26/02/2026

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, qui richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **Di revocare** il “*Bando per l'assegnazione di n°7 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente. indizione di concorso pubblico e atti conseguenti.*” approvato con Determinazione del Responsabile n. 61 del 17/03/2017, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, e di tutti gli atti connessi e di conseguenza prodotti
2. **Di trasmettere** il presente atto alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e all'Ufficio regionale competente per la pubblicazione sul BURP
3. **Di stabilire** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per la dovuta pubblicità per la durata di giorni 15
4. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010
5. **Di dare atto** altresì che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Amministrazione comunale
6. **Si attesta** la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come integrata dalla L. 190/2012 e dall'art.6 comma 2 del DPR 62/2013

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio ANGLANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal al all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.